



COMUNE DI MONTERENZIO

Città Metropolitana di Bologna

P.zza G. De Giovanni 1, 40050 Monterenzio

Tel 051929002 - Fax 0516548992

E-Mail: affarigenerali@comune.monterenzio.bologna.it

Ufficio del Sindaco

Monterenzio, 15.3.2021

Prot. n. 0002509-- IM/mtm
Decreto Sindacale n. 3/2021

Oggetto: EMERGENZA CORONAVIRUS – DISCIPLINA DELLE SEDUTE DEL CONSIGLIO COMUNALE E DELLE COMMISSIONI CONSILIARI IN VIDEOCONFERENZA – ULTERIORE PROROGA

IL SINDACO

Premesso che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale e che in data 11 marzo 2020, con una ulteriore dichiarazione, l'Organizzazione Mondiale della Sanità ha valutato l'epidemia da COVID-19 come "pandemia", in considerazione dei livelli di diffusività e gravità raggiunti a livello globale;

Richiamati la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la delibera del 29 luglio scorso del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato prorogato al 15 ottobre 2020 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

la delibera del 7 ottobre scorso del Consiglio dei Ministri, con la quale è stato ulteriormente prorogato al 31 gennaio 2021 lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

il decreto-legge n. 2 in data 14.01.2021, con il quale lo stato di emergenza è stato prorogato al 30 aprile 2021;

il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante "Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19", convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, ad eccezione dell'art. 3, comma 6-bis, e dell'art. 4;

la Direttiva n. 2/2020 in data 12.3.2020, della Presidenza del Consiglio dei Ministri – Ministro per la Pubblica Amministrazione, ad oggetto “Indicazioni in **materia** di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da COVID-19 nelle pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165”, che prevede, fra l’altro, che le amministrazioni, nell’ambito delle attività indifferibili, svolgano ogni forma di riunione con modalità telematiche o tali da assicurare, nei casi residuali, un adeguato distanziamento come misura precauzionale, al fine di evitare lo spostamento delle persone fisiche e comunque forme di assembramento e limitano l’accesso di soggetti esterni alle sedi istituzionali, consentendo l’ingresso nei soli casi necessari all’espletamento delle attività indifferibili;

il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, recante “Misure di potenziamento del servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l’art. 73, comma 1, che prevede “1. *Al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus COVID-19 e fino alla data di cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei ministri il 31 gennaio 2020, i consigli dei comuni, delle province e delle città metropolitane e le giunte comunali, che non abbiano regolamentato modalità di svolgimento delle sedute in videoconferenza, possono riunirsi secondo tali modalità, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal presidente del consiglio, ove previsto, o dal sindaco, purché siano individuati sistemi che consentano di identificare con certezza i partecipanti, sia assicurata la regolarità dello svolgimento delle sedute e vengano garantiti lo svolgimento delle funzioni di cui all’articolo 97 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché adeguata pubblicità delle sedute, ove previsto, secondo le modalità individuate da ciascun ente.*”;

il decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, recante “Misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35;

il decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33, recante “Ulteriori misure per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da COVID-19”, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74;

il D.P.C.M. 7 agosto 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19 recante misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19, e del decreto-legge 16 maggio 2020 n. 33, recante ulteriori misure urgenti per fronteggiare l’emergenza epidemiologica da Covid-19”, che proroga fino al 7 settembre 2020 le misure precauzionali minime per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19, in sostituzione di quelle del DPCM 11 giugno 2020, come prorogato dal DPCM 14 luglio 2020;

il decreto-legge 7 ottobre, n. 125, recante "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l’attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020”;

i Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri del 13 ottobre 2020, come modificato e integrato dal D.P.C.M. 18 ottobre 2020, del 24 ottobre 2020, del 3 novembre 2020, del 3 dicembre 2020 e del 14 gennaio 2021, i quali prevedono, fra l'altro, che nell'ambito delle pubbliche amministrazioni le riunioni si svolgano in modalità a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni;

il decreto-legge 31 dicembre 2020, n. 183 (cosiddetto "Milleproroghe"), convertito, con modificazioni, dalla Legge 26 febbraio 2021, n. 21 dove, al numero 10 dell'allegato 1, è prevista la proroga al 30 aprile 2021 del termine di cui al citato art. 73, comma 1, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla Legge 24 aprile 2020, n. 27, inerente la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale in videoconferenza, nel rispetto di criteri di trasparenza e tracciabilità previamente fissati dal Sindaco;

il Capo I, Sezione III, del D. Lgs. n. 82/2005 (Codice dell'amministrazione digitale) inerente l'uso delle tecnologie dell'informazione e delle comunicazioni nell'azione amministrativa anche degli enti locali;

- Rilevato che il vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale non prevede la possibilità di svolgere le sedute consiliari in videoconferenza, mentre con deliberazione della Giunta Comunale n. 73 del 06.9.2012, integrata con i Decreti Sindacali n. 17/2020 e n. 18/2020, sono state approvate le linee di indirizzo e di organizzazione delle sedute di tale organo, prevedendo anche la teleconferenza in viva voce e la videoconferenza, sia tramite linee telefoniche che tramite l'ausilio di internet;
- Richiamati il precedente Decreto Sindacale n. 9/2020 in data 26.5.2020, con il quale era stato previsto fino alla cessazione dello stato di emergenza deliberato dal Consiglio dei Ministri il 31 gennaio 2020 e, quindi, fino al 31 luglio 2020, la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Sindacale;
- il successivo Decreto Sindacale n. 19/2020 in data 22.10.2020, con il quale era stata prevista la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza, secondo le modalità stabilite nello stesso Decreto Sindacale, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza, prorogato da ultimo fino al 31 gennaio 2021;
- Ritenuto alla luce di quanto sopra esposto, prevedere ancora la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza;
- Dato atto che le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari verranno limitate a quelle strettamente necessarie per garantire la funzionalità dell'Ente, adottando tutte le misure precauzionali volte al contrasto e al contenimento della diffusione del virus COVID-19;

DECRETA

- 1) di prevedere, per le motivazioni di cui in premessa, fino alla data di cessazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili, prorogato da ultimo con il decreto-legge n. 2 in data

14.01.2021 fino al 30 aprile 2021, la possibilità di svolgere le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari in videoconferenza, secondo le modalità definite nei precedenti Decreti Sindacali n. 9/2020 e n. 19/2020 e che si riportano di seguito:

- il Sindaco, gli Assessori, i Consiglieri Comunali, il Segretario Comunale ed eventualmente i funzionari dell'Ente o qualunque altra persona la cui presenza, ai sensi del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari, sia stata richiesta in Consiglio Comunale o in Commissione Consiliare, parteciperanno alle sedute di tali organi collegandosi in videoconferenza da luoghi diversi dalla sede comunale, mediante un applicativo fornito dall'Amministrazione, con strumentazioni messe a disposizione dalla stessa Amministrazione o direttamente dagli interessati (personal computer, tablet, telefoni cellulari, ecc.), idonei a garantire la tracciabilità dell'utenza, ovvero l'identità dei presenti collegati in videoconferenza da luoghi diversi;
- le sedute del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari tenute in videoconferenza si considereranno svolte presso la sede istituzionale del Comune: la sede è virtuale;
- restano fermi i requisiti di validità oltre che i *quorum* partecipativi e *deliberativi* delle adunanze svolte in modalità ordinaria;
- la presenza alla seduta si intende accertata con il collegamento alla videoconferenza, secondo le modalità indicate nel presente atto;
- nel verbale di seduta si dà conto del numero e dei nominativi dei componenti del Consiglio e delle Commissioni intervenuti in videoconferenza;
- il Segretario accerta l'identità dei partecipanti e dà atto nei verbali e nelle deliberazioni assunte della partecipazione in via telematica di uno o più partecipanti; a tal fine il Segretario dovrà essere posto nelle condizioni di verificare in modo certo, tramite schermata video, la presenza e l'identità dei partecipanti e, qualora ciò non risulti possibile, gli stessi saranno considerati assenti;
- ai fini della validità delle sedute è necessario che il collegamento audio-video garantisca al Sindaco, ai Presidenti delle Commissioni, al Segretario Comunale e ai Segretari delle Commissioni, ognuno per la propria competenza, la possibilità di accertare l'identità dei componenti che intervengono in audio e video, di regolare lo svolgimento della discussione, di constatare e proclamare i risultati della votazione, consentendo a tutti i componenti di poter intervenire alla seduta, alla discussione, alla presentazione di documenti, alla votazione sugli argomenti all'ordine del giorno, tutti in modalità simultanea;
- il Segretario Comunale e i Segretari delle Commissioni attestano la presenza dei componenti degli organi mediante appello nominale;
- la seduta, dopo l'appello nominale da parte del Segretario Comunale o dei Segretari delle Commissioni, è dichiarata dal Sindaco o Presidente valida con una verifica del collegamento simultaneo di tutti i presenti, secondo i *quorum* previsti dal Regolamento consiliare, dallo Statuto, dalla Legge;
- dopo aver dichiarato valida la seduta, il Sindaco procede alla designazione di due Consiglieri, uno di maggioranza e uno di minoranza, con funzioni di scrutatori;

- sarà garantita una interlocuzione ordinata dei soggetti partecipanti, la loro effettiva partecipazione alle decisioni nonché la chiara, inequivoca e libera espressione delle opinioni e circolazione di eventuali documenti;
- le modalità di intervento sono definite all'inizio delle sedute dal Sindaco e dai Presidenti delle Commissioni, esponendo ai presenti collegati in videoconferenza le misure operative per assicurare l'ordine e lo svolgimento degli interventi, al termine dei quali si passa alla votazione in forma palese, effettuata o per alzata di mano o per appello nominale;
- nelle votazioni per alzata di mano (che dovrà essere ben visibile a schermata video), il Sindaco o i Presidenti delle Commissioni pongono ai voti il provvedimento proposto, invitando prima a votare coloro che sono favorevoli, dopo i contrari ed infine gli astenuti ad indicare la loro posizione e successivamente procedono con appello nominale al fine di consentire l'identificazione certa del votante e la sua posizione favorevole o contraria o la sua astensione; controllato l'esito della votazione, il Sindaco o i Presidenti ne proclamano l'esito; in sede di Consiglio Comunale la votazione è soggetta a controprova se questa viene richiesta anche da un solo Consigliere, purché immediatamente dopo la sua effettuazione: in tal caso partecipano al controllo del risultato della votazione anche gli scrutatori; i Consiglieri che votano contro la proposta di deliberazione e che intendono che la loro posizione risulti nominativamente a verbale, debbono dichiararlo prima o immediatamente dopo l'espressione del voto;
- nelle votazioni per appello nominale, alla quale si fa ricorso quando è prescritta dalla legge o dallo Statuto, il Sindaco precisa al Consiglio il significato del "sì", favorevole alla proposta di deliberazione, e del "no", alla stessa contrario; il Segretario Comunale effettua l'appello, al quale i Consiglieri, ben visibili a schermata video, rispondono votando ad alta voce; il risultato della votazione è riscontrato e riconosciuto dal Sindaco, con l'assistenza degli scrutatori e del Segretario; il voto espresso da ciascun Consigliere è annotato a verbale;
- l'espressione del voto deve consentire di identificare da parte di chi presiede il Consiglio e da parte del Segretario in modo inequivocabile l'espressione della volontà in modo libero e informato;
- durante lo svolgimento delle riunioni, il partecipante che intenda temporaneamente allontanarsi o definitivamente abbandonare la seduta, prima di sospendere o interrompere la videoconferenza, dovrà comunicarlo a chi presiede la **seduta** e al Segretario al fine di consentire a quest'ultimo la corretta compilazione del verbale; allo stesso modo e per le medesime finalità, nel caso di allontanamento temporaneo, dovrà comunicare con immediatezza a chi presiede la seduta e al Segretario di essere nuovamente presente;
- in caso di temporanee disfunzioni dei collegamenti o delle connessioni o per altra ragione che impedisce il collegamento in videoconferenza, il Sindaco e i Presidenti delle Commissioni sospendono temporaneamente la seduta per poi riprendere la videoconferenza mediante un nuovo appello del Segretario e secondo le modalità sopra indicate;
- la seduta si intende aperta nell'ora in cui il Segretario ha provveduto all'appello dei presenti, dando atto espressamente a verbale della seduta in modalità di

videoconferenza; la seduta si intende chiusa con la dichiarazione del Sindaco e dei Presidenti dell'ora di chiusura;

- restano valide le disposizioni del Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari non incompatibili con la modalità di svolgimento della seduta "videoconferenza";
 - la cittadinanza potrà seguire in diretta streaming i lavori del Consiglio e delle Commissioni Consiliari collegandosi al canale YouTube del Comune; per quanto riguarda le Commissioni Consiliari, non sarà possibile stabilire argomenti sui quali il pubblico abbia la possibilità di intervenire;
 - non potranno tenersi in videoconferenza sedute "aperte" del Consiglio Comunale, ex art. 30 del vigente Regolamento per il funzionamento del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari;
 - non potranno essere previste sedute segrete del Consiglio Comunale e delle Commissioni Consiliari né potranno essere posti all'ordine del giorno argomenti per i quali è prevista la votazione segreta, in quanto incompatibile con la videoconferenza;
- 2) di dare mandato ai servizi competenti di provvedere agli adempimenti e/o adeguamenti tecnologici, finalizzati a rendere possibile e/o più agevole lo svolgimento delle sedute secondo le modalità di cui al precedente punto 1);

DISPONE

- la pubblicazione del presente atto all'Albo Pretorio on-line dell'Ente per 15 giorni consecutivi;
- la trasmissione, a cura del Servizio Segreteria, ai Consiglieri Comunali, agli Assessori, al Segretario Comunale, ai Responsabili di Area e alla Prefettura UTG di Bologna.

Il Sindaco
(Ivan Mantovani)

